

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TORTORA, CAVEZZALI e DINDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1968

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, emesso per delega parlamentare concessa con legge n. 991 del 9 ottobre 1964, ha riformato pressochè totalmente le norme che dal 1925 regolavano la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti.

E come le norme del 1925 avevano richiesto numerosi emendamenti e integrazioni, attraverso vari decenni, così anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 12 febbraio 1965, ha richiesto una serie di modificazioni suggerite dalle constatazioni emerse nella sua pratica applicazione.

Ma per quanto siano stati apportati emendamenti a ben 25 articoli su 119, tuttora esistono vari articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 che devono essere urgentemente rettificati per consentire una loro applicazione efficace, chiara, aderente ai bisogni

reali della vitivinicoltura nazionale e alla necessità di prevenire e reprimere qualsiasi frode vinicola.

1. — *Rifermentazioni in bottiglia e di vini tradizionali (articolo 20).*

L'articolo 20 del citato decreto vieta qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo vendemmiale stabilito dai prefetti provincia per provincia, esonerando dal divieto le fermentazioni o rifermentazioni effettuate in bottiglie o in altro recipiente chiuso per la preparazione dei vini spumanti naturali e ammettendo eccezioni per i « vini tradizionali ».

Si ravvisa la necessità di evitare malintesi, sperequazioni o eccessiva larghezza in questa delicata materia chiarendo esattamente che tutte le rifermentazioni in botti-

glia sono lecite. Infatti non si può concepire che sia possibile intervenire a fermare una rifermentazione nell'interno della bottiglia.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si suggerisce la formulazione che all'uopo appare più idonea.

2. — *Chiusure di garanzia e indicazioni obbligatorie (articolo 25).*

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, dettando norme sulla confezione dei vini venduti in recipienti fino a litri 5 di capacità, detta norme circa la tappatura dei recipienti e prescrive di indicare la natura merceologica del prodotto, la gradazione alcolica e il contenuto minimo « sul recipiente con etichetta o in qualunque altro modo ».

In merito alla tappatura, il predetto articolo 25 fa obbligo di usare sempre una « chiusura di garanzia », specificando che si intendono tali il tappo tipo corona, la capsula a strappo e le altre chiusure idonee munite di « sigillo ».

Orbene, sembra che in base a un'interpretazione corretta del suddetto disposto, il « sigillo » debba essere un oggetto apposito sovrapposto al tappo, in modo che una sua eventuale manomissione o una sua mancanza risulti immediatamente manifesta.

Questo concetto, però, esclude la possibilità di usare determinate forme di tappatura tradizionali che hanno sempre dato piena garanzia ad ogni effetto, quali il tappo a vite ancorato, il tappo di sughero raso bocca marcato a fuoco col nome dell'imbottigliatore, il tappo di sughero a fungo marcato a fuoco dall'imbottigliatore.

Questi tappi, che da soli rappresentano già un sigillo perchè non possono essere tolti e ripristinati senza palesare la manomissione, garantiscono comunque l'originalità del prodotto non meno del tappo tipo corona o di un « sigillo », costituito da una fascetta di carta, o di una capsula di stagnola o di plastica.

Del resto le suddette tappature, sono più che sufficienti per attribuire inequivocabilmente all'imbottigliatore la responsabilità del contenuto.

E ciò anche ai fini dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica numero 162 del 12 febbraio 1965, il quale esonera il rivenditore dalla responsabilità circa il contenuto, quando si tratta di una confezione originale priva di segni di alterazione.

Pertanto, ad evitare che la vitivinicoltura nazionale debba abbandonare alcuni tappi tradizionali o sostenere non lievi spese per apporre su ogni bottiglia un non meglio definito « sigillo », è indispensabile includere esplicitamente tra le chiusure di garanzia tutte quelle sopraccitate.

La norma concernente l'apposizione delle indicazioni obbligatorie tende anche a sopperire all'esigenza, di una vasta categoria di imbottigliatori, di poter usare bottiglie con etichetta isovetrificata, cioè con etichetta sempre uguale, per diversi tipi di vino imbottigliato, variando le indicazioni d'obbligo per mezzo di differenti elementi della confezione, comprese le « chiusure di garanzia », in parallelo alle disposizioni valide per tutti gli alimenti ai sensi dell'articolo 8 della legge sanitaria n. 283 del 30 aprile 1962 e successive modificazioni.

Senonchè una corretta interpretazione del citato passo dell'articolo 25 sembra escludere la possibilità di applicare le indicazioni obbligatorie con elementi della confezione diversi dall'etichetta, e quindi non risulta risolto il problema di poter usare anche per il vino i criteri stabiliti dal citato articolo 8 della legge sanitaria n. 283 del 30 aprile 1962 e successive modificazioni, secondo cui le suddette indicazioni obbligatorie possono essere apposte su qualunque parte della confezione.

Pertanto si propone con l'articolo 2 di modificare due punti dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 al fine di risolvere i due problemi sopra descritti, rispettivamente delle chiusure di garanzia e del modo di esporre le indicazioni obbligatorie.

3. — *Capacità dei recipienti da vino (articolo 29).*

L'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 stabilisce che il vino venduto in recipienti chiusi di capacità compresa tra 0,1 e 5 litri deve essere confezionato solo in recipienti di determinate capacità, ciascuna riferita a un determinato livello.

La norma entrerà in vigore il 24 marzo 1970.

Nel frattempo, dovendo sin d'ora le aziende imbottigliatrici ricostituire le scorte di bottiglie in base alla suddetta disposizione, risulta indispensabile perfezionare al più presto alcuni dettagli dell'articolo 29 summenzionato rivelatisi, nella stesura attuale, non rispondenti alle esigenze tecniche delle aziende imbottigliatrici.

A tale scopo è rivolto l'articolo 3 del presente disegno di legge.

4. — *Riempimento dei recipienti da vino (articolo 30).*

L'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica numero 162 del 12 febbraio 1965 prescrive che i recipienti da vino e aceto elencati nel precedente articolo 29 devono essere utilizzati in modo che il prodotto raggiunga il « normale livello di riempimento ».

Questa norma non è univoca, perchè in nessuna altra regolamentazione è precisato cosa deve intendersi per « livello normale ».

Non è necessario, perchè qualsiasi consumatore è perfettamente in grado di constatare da solo se una bottiglia è abbastanza piena o no. Del resto l'articolo 25 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica già prescrive l'obbligo di indicare il contenuto sui recipienti e quindi il consumatore è già cautelato in questa materia.

Però la norma può manifestarsi assai dannosa perchè le macchine imbottigliatrici a livello, ancorchè automatiche e moderne, non possono assicurare livelli di riempimento assolutamente costanti e perchè le diverse tecniche di imbottigliamento richie-

dono uno spazio vuoto tra il liquido e l'orlo del recipiente, non sempre di uguale entità.

Un vino imbottigliato a freddo e tappato con tappo-corona, richiede infatti uno spazio vuoto di 3-4-5 centimetri.

Se però il tappo è di sughero e si pratica la pastorizzazione in bottiglia, occorrono 6-7-8 centimetri. Se poi si tratta di un vino dolce o molto alcolico o saturo di anidride carbonica, lo spazio vuoto occorrente aumenta ancora.

Pertanto, una precisa ragione tecnica impone di eliminare, come si indica con l'articolo 4 del presente disegno di legge, ogni riferimento a un non meglio definito « livello normale di riempimento ».

5. — *Limitazioni all'uso del fiasco toscano (articolo 31).*

L'articolo 31 del menzionato decreto presidenziale riserva l'uso del fiasco toscano, definito all'articolo 4 del decreto stesso, cioè del caratteristico fiasco impagliato, ai vini non speciali a « denominazione d'origine semplice, controllata o controllata e garantita ».

Tale riserva non implica affatto l'uso esclusivo del fiasco toscano per vini di particolare qualità.

Infatti, qualunque vino non speciale, dal migliore al peggiore, avendo il diritto naturale di portare la denominazione della propria zona d'origine, può essere confezionato in fiaschi toscani. Pertanto, in base alle norme vigenti, il fiasco toscano può usarsi tanto per il Chianti classico, quanto, ad esempio, per un vino da taglio rosso della Puglia o bianco della Sicilia, oppure per un vino comune di 10 gradi rosso dell'Emilia o bianco della Romagna.

Ma la disposizione di cui trattasi comporta invece la conseguenza che il fiasco toscano non potrebbe usarsi proprio per quei vini privi di una specifica denominazione di origine, perchè elaborati con opportuni tagli migliorativi, onde renderne le caratteristiche più gradite al consumatore, agevolando così il collocamento di una rilevante aliquota della produzione vinicola nazionale.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È del tutto pacifico e riconosciuto, infatti, che la viticoltura italiana non potrebbe mai rinunciare ai tagli correttivi senza incorrere in un abbassamento della qualità media, e quindi in una riduzione dei consumi, e senza subire grave crisi nelle regioni produttrici meridionali, la cui economia dipende in gran parte proprio dai vini da taglio.

La riserva del fiasco toscano, per una categoria di vini italiani legalmente configurata, è stata invece chiesta e imposta essenzialmente allo scopo di poter esigere analoga riserva all'estero, e specialmente nel Mercato comune europeo.

Si è voluto, cioè, creare lo strumento indispensabile per poter richiedere a certi Paesi stranieri di impedire che il fiasco toscano, simbolo del vino italiano, venga usato per vini di qualunque provenienza o addirittura per i cosiddetti vini di frutta, con inganno soprattutto dei nostri emigrati.

Ma a questo scopo è sufficiente che la legge italiana riservi il fiasco toscano ai vini portanti una qualunque denominazione geografica italiana, cioè anche la sola denominazione « vino italiano », senza vincolarne l'uso all'esposizione di una denominazione di origine « semplice, controllata o controllata e garantita » la quale, mentre non implica — si ripete — alcuna selezione qualitativa, si presta a molte incertezze sul piano interpretativo e quindi in pratica comporta una restrizione tanto grave quanto priva di motivazioni nell'uso del fiasco toscano, nonché una riduzione delle attività lavorative tradizionali adibite, specialmente in alcune regioni, alla produzione dei suddetti fiaschi toscani (vetrerie, impagiatrici e così via).

Alle considerazioni suesposte, deve aggiungersi un fatto sopravvenuto dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 che ha riservato il fiasco toscano ai vini con denominazione d'origine semplice, controllata o controllata e garantita.

Si tratta della ratifica dell'Accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958 sulla protezione delle denominazioni d'origine, avvenuta con legge n. 676 del 4 luglio 1967.

Per effetto di tale ratifica nella legislazione italiana è stata introdotta una nuova no-

zione di denominazione d'origine cioè quella contemplata dall'articolo 2 dell'Accordo di Lisbona, la quale comprende tutti i nomi geografici, anche di un intero Stato, e quindi anche la denominazione « vino d'Italia ».

Appare giusto pertanto ammettere anche per queste ultime denominazioni d'origine generiche, siano esse inquadrabili o no nel concetto della denominazione d'origine semplice, la facoltà dell'uso del fiasco toscano, in modo che detto fiasco, simbolo del vino italiano nell'opinione pubblica mondiale, possa essere usato senza incertezze per qualunque « vino italiano » da pasto.

Di conseguenza con l'articolo 5 si propone una adeguata rettifica dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica numero 162 del 12 febbraio 1965.

6. — *Registrazione dei movimenti dei prodotti vinicoli (articolo 35).*

L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, modificato dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, numero 498, prescrive, tra l'altro, che qualsiasi movimento di prodotti vinicoli contenuti in recipienti di capacità superiore ai 60 litri debba essere scortato da bolletta di accompagnamento in cui sia indicata anche la gradazione complessiva, e che tali movimenti siano registrati « di volta in volta » in un apposito registro di carico e scarico.

Ma l'indicazione del grado complessivo e la registrazione « di volta in volta » non sono materialmente possibili in ogni caso.

I viticoltori che vinificano direttamente e vendono il loro prodotto appena fermentato, in generale non sono in grado di accertare con esattezza la gradazione complessiva. Nella migliore delle ipotesi possono provvedere alla determinazione del grado alcolico per via ebuliometrica, la quale, per i prodotti ancora non affinati o per quelli di alta gradazione, risulta in genere poco approssimata.

Rispetto ai metodi ufficiali d'analisi si riscontrano differenze superiori talvolta anche al mezzo grado.

Ma in generale questi produttori non possono provvedere anche alla determinazione

degli zuccheri residui non ancora fermentati. Nè hanno convenienza di affrontare una spesa d'analisi allorchè si tratti di pochi decimi di grado.

Pertanto l'indeterminatezza della gradazione complessiva, anche a non considerare la variabilità della resa tra gradazione zuccherina e gradazione alcolica, risulta in molti casi veramente notevole. La legge invece non contempla alcuna tolleranza nella sua indicazione.

Quando poi il viticoltore porta la sua uva alla vinificazione presso aziende di terzi, come nei « palmenti » del nostro Meridione, e deve ritirare il mosto nel giro di 36 ore, manca del tutto la possibilità di conoscere la gradazione complessiva con una approssimazione che renda tale norma utile a un controllo.

Nè in pratica la suddetta indicazione del grado complessivo nella bolletta di accompagnamento, indicazione che comporta un onere e un rischio assai rilevanti specie per i produttori agricoli, può servire come prevenzione di eventuali rarissimi casi di frode nel corso del trasporto del prodotto.

Si chiede, quindi, con l'articolo 6 del presente disegno di legge, di ritornare alla formulazione originaria dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, in questa materia.

Ancor più evidente è l'impossibilità di registrare le bollette di accompagnamento « di volta in volta » in ogni caso.

Le aziende distributrici spediscono anche decine o centinaia di partite, giornalmente, ai diversi clienti e per ciascuno devono emettere apposita bolletta di accompagnamento. Ma la registrazione di tali bollette può essere effettuata nella migliore delle ipotesi nel corso della giornata, mentre non è chiaro se ciò sia compatibile con la prescrizione di procedere alla registrazione di « volta in volta », la quale potrebbe far ritenere che non debba esserci neppure un ritardo di dieci minuti tra l'emissione della bolletta e la registrazione, allorchè la bolletta sia valida per un tempo superiore e il carico sia ancora in fase di spedizione.

Orbene, poichè lo stesso articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica numero 162 del 12 febbraio 1965, ultimo com-

ma, prevede che le modalità per la tenuta dei registri di carico e scarico siano stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, è del tutto evidente che è necessario togliere la prescrizione generale di registrare i movimenti anzidetti « di volta in volta », rinviando la regolamentazione della materia, in base alle necessità pratiche delle aziende, al decreto sopraccitato, almeno per quanto concerne le registrazioni dei prodotti.

Con l'articolo 6 del presente disegno di legge si intende appunto sopperire a tale esigenza.

7. — *Pubblicazione delle sentenze (articolo 108).*

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 contempla una vastissima gamma di prescrizioni di carattere tecnico, per la mancata osservanza delle quali sono rispettivamente comminate ammende o multe di entità diversa.

Tra queste ipotesi di reato numerose sono quelle di carattere formale o comunque assai lieve.

Però l'articolo 108 del decreto presidenziale, di cui trattasi, prescrive in ogni caso la pubblicazione dell'estratto della sentenza, ciò che comporta, per l'azienda colpita, sia una punizione veramente sproporzionata rispetto all'effettiva gravità di alcune infrazioni anche involontarie o dovute ad ambiguità interpretativa, sia una spesa supplementare che in qualche caso può essere ben maggiore della stessa pena pecuniaria.

Pertanto, considerata anche la minuziosa discriminazione delle pene in rapporto alle diverse ipotesi di reato, contemplate dalla regolamentazione vinicola stabilita col decreto presidenziale n. 162 del 12 febbraio 1965, si ritiene giusto evitare l'applicazione generale e indiscriminata della pubblicazione della sentenza, e lasciare al giudice la facoltà di decidere detta pubblicazione soltanto nei casi che egli riterrà gravi.

L'articolo 7 del presente disegno di legge suggerisce all'uopo la formulazione che si ritiene doversi adottare in sostituzione di quella dell'articolo 108 vigente.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« È vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione al di fuori del periodo stabilito dal prefetto, fatta eccezione per quelle occorrenti alla preparazione dei vini spumanti naturali e per quelle in bottiglie ».

Art. 2.

La prima frase del punto 1 del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« 1) apporre sui recipienti una chiusura di garanzia che per le damigiane sarà costituita da un cappellotto sigillato o altro sistema di chiusura munito di sigillo; e per le bottiglie e i fiaschi o altri recipienti da un tappo di sughero raso bocca o a fungo marcato a fuoco col nome dell'imbottigliatore, da una capsula a strappo, da un tappo a vite ancorato, da un tappo tipo corona, ovvero da altre chiusure idonee a sigillare il recipiente. ».

La prima frase del punto 2 del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituita dalla seguente:

« 2) indicare in lingua italiana sull'etichetta o sulla chiusura di garanzia o su altri elementi della confezione, oppure direttamente sul recipiente, mediante scritta ben leggibile e indelebile: ».

Art. 3.

All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162,

le lettere G), I), L) sono sostituite dalle seguenti:

« G) capacità litri 0,500 al livello di riempimento di cm. 5 sotto il raso bocca;

I) capacità litri 0,250 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca;

L) capacità litri 0,200 al livello di riempimento di cm. 4 sotto il raso bocca; ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è soppresso.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Il fiasco toscano è riservato ai vini, diversi da quelli speciali, comunque portanti una denominazione geografica italiana ».

Art. 6.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 498, sono sostituiti dai seguenti:

« I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali ed i sottoprodotti della vinificazione non possono essere estratti dalle cantine, dai locali di vendita all'ingrosso o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore e il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo, la data con l'orario di partenza e del trasporto, la quantità e la qualità del prodotto, nonchè, per i mosti muti e i mosti concentrati, la gradazione complessiva.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I prodotti di cui al comma precedente, e le uve da vinificazione, ottenuti o introdotti nelle cantine, nei depositi, nei locali di vendita all'ingrosso o degli stabilimenti, devono essere annotati in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto ».

Art. 7.

Il punto *b)* dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« *b)* che l'estratto della sentenza, nei casi gravi, sia pubblicato a spese del condannato, almeno su due giornali di grande diffusione dei quali uno scelto fra i quotidiani ».